

Art. 124

Ripianamento esposizioni debitorie in favore delle imprese artigiane.

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive, considerato l'attuale momento di crisi del settore artigianale, è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività artigianale, per un importo compreso tra euro 15 migliaia ed euro 100 migliaia, maturate alla data del 31 dicembre 2009, tramite i piani di rientro concordati con istituti di credito, in favore delle imprese artigiane aventi qualsiasi forma giuridica, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'Albo delle imprese artigiane tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e pesca.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore de minimis di cui al *regolamento (CE) 1998/2006*, della Commissione del 15 dicembre 2006.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo si applica la procedura valutativa a sportello, ai sensi del comma 3 dell'*articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* e successive modifiche ed integrazioni.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le attività produttive, con proprio decreto, definisce i criteri per la concessione dei contributi ai beneficiari finali.
6. Ai fini del presente articolo la CRIAS percepirà da parte delle imprese artigiane richiedenti una commissione a copertura delle spese di istruttoria di euro cinquecento.
7. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'*articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 1.000 migliaia di euro, ed a tal fine la CRIAS costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo.